

Accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario. CIG 6979758682.

RELAZIONE DEL RUP-AUTORITA' DI GARA

In data 7 aprile 2017, presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara, , la Dott.ssa Tiziana Petrella, direttore UOC ABS, in qualità di Autorità di gara e RUP della gara in intestazione, alla presenza del Dott. Roberto Petrini, prende atto che, in data 07.04.2017, la Commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n.283 del 27.03.2017, ha rimesso le proprie valutazioni, contenute nella relazione allegata al presente verbale,

Da questa risulta che “la struttura...non è utilizzabile in quanto situata fuori dal territorio della ASL di Pescara e ben oltre i 60 Km dalla sede centrale”.

L'Autorità verifica che tali elementi sono stati prescritti, nel capitolato di gara, quali requisiti minimali onde la Ditta concorrente “Abruzzo Servizi Srl” di Lanciano (CH) – che non li possiede – deve essere esclusa alla procedura.

Poiché la Ditta “Abruzzo Servizi Srl” di Lanciano (CH) è l'unica concorrente, la gara viene dichiarata deserta, per offerta “irregolare” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, comma 3, del D. Lgs 50/2016.

La presente relazione assume natura “provvedimentale”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. lgs 50/2016, onde la stessa sarà:

- pubblicata sul sito web Aziendale, in corrispondenza della sezione “gara e appalti”, su rinvio dalla sezione “Amministrazione trasparente”,
- notificata alla Ditta partecipante.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dott.ssa Tiziana Petrella

Dott. Roberto Petrini



La struttura, pur rispondendo ampiamente ai requisiti relativi alla gara d'appalto, non è utilizzabile in quanto situata fuori dal territorio della ASL di Pescara e ben oltre i 60 km. dalla sede centrale.

E' impensabile, per motivi ampiamente intuibili, una gestione del randagismo provinciale con una struttura distante oltre 90 km. e con percorrenza media ben oltre 1 ora.

Il D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e il D.L. 7 dicembre 1993, n. 517, stabiliscono, tra l'altro, l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione. I servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione, svolgono le attività, previste dalle leggi vigenti, nell'ambito del territorio di competenza della ASL.

Inoltre la disciplina del Contratto Nazionale del Lavoro, stabilisce la sede di lavoro del dipendente e le attività, comunque e sempre, vanno svolte all'interno del territorio della ASL di appartenenza.

Per quanto sopra:

- 1) Non è possibile, per il personale dipendente della ASL di Pescara svolgere le attività del canile sanitario nel territorio di altra ASL della regione Abruzzo.
- 2) E' necessario, nel capitolato speciale – parte tecnica – 1. Articolazione e finalità del servizio, lettera A. al secondo capoverso, sostituire "il canile e tutte le strutture annesse dovranno essere situati in un ambito territoriale distante non oltre 60 km. dalla sede del Dipartimento" Con: "il canile e tutte le strutture annesse dovranno essere situati nell'ambito territoriale della ASL di Pescara e comunque non distante oltre 60 km. dalla sede del Dipartimento".

UFFICIO DI SANITA' ANIMALE
IL DIRIGENTE
Dr. Lucio Di Tommaso

UFFICIO DI SANITA' ANIMALE
IL DIRIGENTE
Dr. Fabrizio Di Giulio

UFF. DI SANITA' ANIMALE
IL DIRIGENTE
Dr. FRANCO RUGGERI